

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	<i>Pag.</i>	3
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	13
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	34
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	36

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Italia Libera-Popolari Italiani-Popolari per l'Europa-Liberali per l'Italia-Partito Liberale Italiano: Misto-IL-PI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci. Atto n. 542 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	9
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle commissioni</i>)	11

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 11 febbraio 2013. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci.

Atto n. 542.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore per la VIII Commissione*, osserva, preliminarmente, che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto

adottato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, recante norme in tema di introduzione divieto di commercializzazione di sacchi da asporto merci non biodegradabili.

Al riguardo, fa presente anzitutto che tale divieto è stato introdotto nell'ordinamento nazionale dal comma 1130 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), il quale lo ha previsto con riferimento ai sacchi che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

Quanto alla decorrenza di tale divieto, osserva che tale decorrenza, fissata al 1° gennaio 2010 dal citato comma 1130 della legge n. 296 del 2006, è stata posticipata al 1° gennaio 2011 dal comma 21-*novies* dell'articolo 23 del decreto-legge n. 78 del 2009. Successivamente, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2012 ha introdotto un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del citato divieto di commercializzazione, fissandone il relativo termine al momento dell'adozione di un apposito decreto interministeriale di natura non regolamentare (da emanarsi en-

tro il 31 dicembre 2012), vale a dire lo schema di decreto oggi all'esame delle Commissioni.

Rileva, peraltro, che tale proroga ha però operato limitatamente alle seguenti tre tipologie di sacchetti: quelli monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432: 2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati; quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron (se destinati all'uso alimentare) o 100 micron (se destinati ad altri usi); quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron (se destinati all'uso alimentare) o 60 micron (se destinati agli altri usi).

Segnala, quindi, che per effetto di tali norme, dal 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 28 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012), possono essere commercializzati in Italia solo sacchi realizzati con polimeri conformi alla norma UNI EN 13432:2002, ossia sacchi compostabili, e sacchi composti da plastica nei limiti di spessore e forma precedentemente indicati, mentre le altre tipologie di sacchi rientrano nel più generale divieto di commercializzazione operante dal 1° gennaio 2011, ai sensi della legge n. 296 del 2006.

Ricorda, poi, che il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 ha introdotto sanzioni amministrative pecuniarie, nelle ipotesi di inosservanza del divieto di commercializzazione di sacchi non conformi a quanto prescritto dal medesimo articolo 2, che saranno tuttavia applicabili solo a decorrere dal 60° giorno dall'emanazione del decreto interministeriale di natura non regolamentare di cui al comma 2, ossia dall'emanazione del provvedimento oggi all'esame delle Commissioni.

Quanto ai presupposti normativi di tale provvedimento, rileva che esso è emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012. Tale comma

ha infatti previsto l'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, di un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con cui è possibile individuare eventuali ulteriori caratteristiche tecniche (rispetto a quelle già fissate dal comma 1 del citato articolo 2) ai fini della commercializzazione dei sacchetti, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Passando, quindi, ad illustrare il contenuto dello schema di decreto in titolo, osserva che l'articolo 1 reca una serie di definizioni funzionali all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli successivi. Vengono così dettate le definizioni di « sacchi per l'asporto delle merci » distinguendoli in sacchi destinati anche all'uso alimentare e sacchi destinati esclusivamente all'asporto di prodotti diversi dai generi alimentari. Con il termine di « commercializzazione », nello schema di decreto si fa invece riferimento all'offerta o messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita, dei sacchi. La commercializzazione comprende l'attività di importazione.

L'articolo 2 elenca, al comma 1, le tipologie di sacchi (e le relative caratteristiche minime) per i quali è consentita la commercializzazione, come previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012.

Il comma 2 dell'articolo 2 dispone che è altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci composti da carta, da tessuti di fibre naturali, da fibre di poliammide e da materiali diversi dai polimeri.

L'articolo 3 disciplina le modalità di informazione ai consumatori, prevedendo che: i sacchi monouso conformi alla norma tecnica armonizzata UNI 13432:2002 rechino la dicitura « Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici »;

i sacchi riutilizzabili composti da polimeri rechino la dicitura « Sacco riutilizzabile » nonché l'indicazione della classe di spessore (per esempio « con spessore superiore ai 200 micron ») e l'utilizzo a cui sono destinati (per esempio « per uso alimentare »).

Rileva, inoltre, che ai sensi dell'articolo 4 dello schema di decreto in esame restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, che – come già detto – entreranno in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione del provvedimento in titolo. Al riguardo, rileva che il citato comma 4 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

Infine, fa presente che l'articolo 5 dello schema di decreto in esame reca la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, mentre il successivo articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto, disponendo che il decreto sarà sottoposto a procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE ed entrerà in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa, prevedendosi, inoltre, che tale data sarà comunicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Prima di concludere, fa tuttavia presente che la sopra illustrata disciplina legislativa di cui alla legge n. 296 del 2006 e al decreto-legge n. 2 del 2012, in tema di divieto di commercializzazione di sacchi da asporto merci non biodegradabili, è attualmente oggetto di procedura d'infrazione comunitaria; di questo, naturalmente, si è tenuto conto anche in sede di formulazione della proposta di parere. Al riguardo, osserva che il 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale estende l'oggetto della procedura d'infrazione 2011-4030 in materia di commercializzazione dei sacchetti di plastica contestando, in particolare:

a) la violazione della disposizione che vieta agli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato di imballaggi conformi ai requisiti essenziali specificati nell'allegato II della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi, ovvero di condizionarne la commerciabilità alla conformità a norme armonizzate (come la norma UNI EN 13432:2002) o a requisiti determinati (ad esempio, lo spessore minimo o la presenza di una percentuale di plastica riciclata) (articolo 18, paragrafo 1, terzo comma della direttiva). Su questo punto specifico, fa presente che la Commissione europea considera contrari all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE sia il divieto di commercializzare sacchetti di plastica non biodegradabili imposto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) – la cui decorrenza è stata successivamente modificata fino al 1° gennaio 2011 dal decreto-legge n. 78 del 2009 – sia la sospensione di tale divieto relativamente ad alcune categorie di sacchetti di plastica con determinate caratteristiche introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, come recepito dalla legge n. 28 del 2012;

b) il permanere del mancato rispetto dell'obbligo di notifica preventiva di progetti di misure tecniche in relazione al sopra citato divieto di commercializzazione introdotto dalla legge n. 296 del 2006 (combinato disposto dall'articolo 16 della direttiva 94/62/CE e dall'articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma della direttiva 98/34/CE, che disciplina le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) già contestato nella lettera di messa in mora del 6 aprile 2011. Su questo ulteriore punto, osserva che nell'avviso della Commissione europea, la contestazione discende dalla natura di tale divieto che, da un lato, si configurerebbe come « regola tecnica » (di cui all'articolo 1, comma 11 della direttiva 98/34/CE) e, dall'altro, come « norma » (di cui all'articolo 16 della direttiva 94/62/CE) rendendo così obbligatoria la notifica del provvedimento in forma di progetto da parte dello Stato membro. Nel rilevare la natura tecnica

della disposizione introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 relativa all'introduzione di un contenuto minimo di plastica riciclata per i sacchi non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, la Commissione contesta anche la mancata notifica preventiva, sottolineando che si tratta di una disposizione che apporta modifiche importanti ad un progetto di norma già notificato dall'Italia e che, pertanto, rende necessaria una seconda notifica alla Commissione (articolo 8, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 98/34/CE) prima della sua approvazione ed entrata in vigore.

Conclude, quindi, sottolineando che, anche alla luce del rilievo e dei possibili effetti negativi sul piano economico e sociale di tale procedura d'infrazione comunitaria, ha ritenuto opportuno predisporre una proposta di parere fortemente critica sul contenuto del provvedimento in esame – alla cui lettura rimanda per l'analitica evidenziazione delle criticità emerse –, sottolineando che le condizioni inserite nella proposta di parere sono da considerarsi fondamentali per superare o, quantomeno, mitigare gli effetti negativi di tali criticità.

Presenta, dunque, anche a nome del collega Lulli, relatore per la X Commissione, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI (PD) ripercorre brevemente la lunga vicenda normativa che è all'origine dell'adozione del provvedimento in questione e che è diretta a sostenere il settore della « chimica verde » italiana e a consolidarne la posizione di *leadership* in ambito internazionale. Al tempo stesso, ricorda che tale azione, anche nel caso di per sé modesto dell'introduzione del divieto di commercializzazione di sacchi da asporto non biodegradabili e compostabili, è stata costantemente contrastata da quanti antepongono la cura di interessi senz'altro legittimi, ma di corto respiro, alla messa in campo di politiche lungimiranti, capaci di proiettare

il sistema industriale italiano verso una dimensione nuova, sempre più caratterizzata dalla capacità di stare sul mercato internazionale puntando sulle innovazioni dei prodotti e dei processi produttivi.

Esprime, quindi, un orientamento di massima favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori, eccezion fatta per la condizione numero 3), che chiede sia espunta dal testo poiché la sua permanenza pregiudicherebbe in modo irrimediabile la concreta individuazione di un criterio univoco e preciso per quanto concerne il grado di biodegradabilità dei sacchi monouso da asporto merci che possono essere commercializzati. Al tempo stesso ritiene opportuno che nella proposta di parere sia rafforzata la condizione di cui al numero 4, della quale condivide pienamente le finalità, prevedendo espressamente che le attività di riconversione delle aziende coinvolte siano sostenute anche sotto il profilo economico, se del caso utilizzando le specifiche risorse del cosiddetto *Fondo rotativo Kyoto* a disposizione del Ministero dell'ambiente.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore per la VIII Commissione*, fa presente che la formulazione della condizione di cui al numero 3) della proposta di parere formulata è frutto, oltre che dei dubbi sulla compatibilità e coerenza del provvedimento in esame rispetto al quadro normativo comunitario, anche e soprattutto delle osservazioni e delle preoccupazioni pervenute dagli operatori del mercato che rischiano, per effetto del medesimo provvedimento, di essere estromessi dal mercato con gravi conseguenze sul piano economico e sociale.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) esprime piena condivisione per le considerazioni appena svolte dal presidente Alessandri, aggiungendo che sarebbe, a suo avviso, paradossale che la Commissione espunga dalla proposta di parere la condizione di cui al punto 3) considerato il fatto che nella seduta della Camera dei deputati del 15 marzo 2012, in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 2 del 2012, il

Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/4999-A/7, il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto dalla condizione in discorso. Conclude, quindi, esprimendo un orientamento di massima favorevole alla proposta di parere formulata dai relatori sempre che in essa sia confermata la condizione di cui al numero 3).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) ritiene, anzitutto, che nella proposta di parere sia opportuno usare sempre l'espressione « sacchi da asporto merci ». Propone, inoltre, di trasformare in osservazione le condizioni di cui ai punti nn. 1 e 2 della medesima proposta di parere. Quanto alla condizione di cui al punto n. 3, di cui propone la trasformazione in osservazione, ritiene preferibile evitare la formulazione di un elenco di normative tecniche aggiuntive rispetto alla norma UNI-EN-13432:2002 e di usare, invece, una formulazione più generica che faccia riferimento alla equivalenza di ulteriori normative tecniche. Si dichiara, inoltre, favorevole alla proposta di rafforzare la condizione di cui al punto n. 4, nei termini suggeriti dal collega Realacci. Chiede infine chiarimenti sul contenuto e sulla finalità della condizione di cui al numero 5, che, ad una prima lettura, appare ridondante.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore per la VIII Commissione*, fornisce chiarimenti sulla finalità della condizione di cui al numero 5 la quale è diretta ad assicurare che l'entrata in vigore dello specifico regime sanzionatorio previsto per i casi di inosservanza del divieto di commercializzazione di sacchi da asporto delle merci non biodegradabili entri effettivamente in vigore solo dopo che la Commissione europea abbia espresso un giudizio favorevole sulla compatibilità della disciplina nazionale rispetto a quella comunitaria.

Andrea LULLI (PD) *relatore per la X Commissione*, preliminarmente si dichiara favorevole alla messa in campo di misure di politiche industriali capaci di sostenere

il settore della cosiddetta « chimica verde », che tuttavia non può essere limitato alla produzione di *shopper* biodegradabili, e di consolidare la posizione di primato che l'industria italiana ha saputo guadagnarsi. Quanto al contenuto dello specifico provvedimento all'esame delle Commissioni, non può non esprimere in primo luogo dubbi e perplessità per quanto concerne la sua coerenza e la sua compatibilità con il quadro normativo europeo e nazionale posto a tutela e a garanzia della libera concorrenza sul mercato.

Peraltro, nella consapevolezza della necessità di dover trovare un punto di equilibrio positivo fra le diverse esigenze, propone di confermare nella proposta di parere l'attuale testo della condizione di cui al numero 3, aggiungendo, con riferimento agli *shopper* non conformi alla citata norma UNI-EN-13432:2002, la previsione di specifiche misure, anche di natura fiscale, che ne disincentivino la produzione senza tuttavia impedirla. Conclude, quindi, manifestando la propria perplessità circa l'idea che sia possibile creare per legge una filiera industriale e segnalando il rischio concreto che il provvedimento oggi all'esame delle Commissioni finisca per rilevarsi inefficace nel caso, fin troppo facilmente prevedibile, che *shopper* diversi da quelli compostabili e biodegradabili vengano importati o prodotti in altri paesi dell'Unione europea e quindi immessi nel mercato italiano.

Alessandro BRATTI (PD), nel dichiararsi pienamente d'accordo con le osservazioni svolte dal collega Realacci sottolinea che il punto centrale, nell'esame del provvedimento in titolo, non può che essere quello relativo alla individuazione di misure capaci di assecondare, o meglio di sostenere, le vocazioni industriali del sistema produttivo italiano. Sotto questo profilo, sottolinea che il provvedimento oggi all'esame delle Commissioni va nella giusta direzione dello sviluppo e del consolidamento delle posizioni raggiunte in ambito internazionale dalla chimica verde italiana. Conclude, quindi, associandosi

alla proposta del collega Realacci di espungere dal testo dalla proposta di parere formulata dai relatori la condizione di cui al numero 3.

Il sottosegretario Tullio FANELLI ripercorre sinteticamente le questioni emerse dal dibattito, dichiarandosi anzitutto d'accordo con la proposta di rafforzare il processo di riconversione industriale, di cui al numero 4, al tempo stesso esprimendo un parere contrario al mantenimento nella proposta di parere della condizione di cui al numero 3. Ritiene infatti che una generale e generica apertura alla commercializzazione di sacchi da asporto merci non conformi alla più volte citata norma UNI EN 13432:2002 costituisca un ostacolo insormontabile alla soluzione del grave problema ambientale rappresentato dal non corretto smaltimento dei sacchetti di plastica, la cui presenza sul territorio è fonte di gravi fenomeni di inquinamento e di danneggiamento della stessa immagine internazionale dell'Italia. Conclude, quindi, manifestando un orientamento favorevole circa il contenuto della condizione di cui al punto n. 2, ma giudicando negativamente il contenuto di quella di cui al punto n. 1, che rischia di creare confusione e difficoltà applicative al quadro normative che si intende introdurre in via definitiva.

Andrea LULLI (PD), *relatore per la X Commissione*, chiede al rappresentante del Governo di voler fornire chiarimenti sul punto specifico da lui già segnalato riguardo all'inefficacia del provvedimento in titolo nel caso in cui in Italia siano introdotti sacchi da asporto merci non biodegradabili provenienti da altri paesi dell'Unione europea.

Il sottosegretario Tullio FANELLI rassicura il deputato Lulli sul fatto che, nel caso da lui prospettato, il provvedimento manterrebbe tutta intera la sua efficacia impedendo soltanto la commercializzazione di tali prodotti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore per la VIII Commissione*, alla luce del dibattito svolto, presenta, anche a nome del collega Lulli, relatore per la X Commissione, una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, di cui raccomanda l'approvazione.

Ermete REALACCI (PD) annuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo del Partito democratico, sulla nuova formulazione della proposta di parere favorevole testé presentata dai relatori.

Roberto TORTOLI (Misto) annuncia il proprio voto di astensione sulla nuova formulazione della proposta di parere favorevole testé presentata dai relatori.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) annuncia il proprio voto di astensione sulla nuova formulazione della proposta di parere favorevole testé presentata dai relatori.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) annuncia il voto contrario dei deputati del Popolo della Libertà sulla nuova formulazione della proposta di parere favorevole testé presentata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni presentata dai relatori.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci (Atto Governo n. 542).**PROPOSTA DI PARERE**

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci;

tenuto conto che la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, all'articolo 3, comma 1, lettera *ii*), considera imballaggi gli « *articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita* », esplicitati nell'allegato I della medesima Direttiva;

tenuto conto che in altri Paesi a livello comunitario e internazionale non si applicano i divieti previsti dallo schema di decreto interministeriale per i sacchetti di plastica biodegradabile, e pertanto risultano inopportuni divieti di esportazione di tali materiali da parte dei produttori italiani;

considerato che l'articolo 2, comma 2, del Decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, prevede la possibilità di individuare ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchetti per l'asporto delle merci; a tal fine, nella seduta di giovedì 15 marzo 2012 n.605 dell'Assemblea della Camera dei Deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/4999-A/7, con il quale si è impegnato a valutare altre normative tec-

niche quali la UNI EN 17556:03, AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti;

tenuto conto che l'articolo 2, comma 2, del Decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, fa riferimento a forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti;

tenuto conto altresì che il medesimo comma 2 dell'articolo 2 del Decreto-legge n. 2 del 2012 prevede la notifica del decreto interministeriale, secondo il diritto dell'Unione europea, e che il comma 4 dello stesso articolo 2, richiamato dall'articolo 4 dello schema di decreto ministeriale, prevede l'applicazione delle sanzioni a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione del medesimo decreto interministeriale e che, pertanto, occorre attendere, prima dell'emanazione del decreto, l'esito favorevole della procedura di informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE;

valutato che le carenze sopra evidenziate dello schema di decreto ministeriale sono talmente rilevanti da indurre le Commissioni parlamentari a esprimere un parere contrario sullo stesso;

rilevata, tuttavia, la necessità di procedere alla regolamentazione della commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci;

sottolineata l'imprescindibilità dell'osservanza delle condizioni sotto riportate ai fini di una valutazione favorevole;

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, concernenti le definizioni, alla lettera *a*), le parole: «*sacchi messi a disposizione*» siano sostituite con le seguenti: «*imballaggi messi a disposizione*», alla lettera *b*) le parole: «*sacchi per l'asporto*» siano sostituite con le seguenti: «*imballaggi per l'asporto*» e alla lettera *c*) le parole: «*sacchi destinati*» siano sostituite con le seguenti: «*imballaggi destinati*»;

2) all'articolo 2, lettera *d*) si chiarisca che la definizione della «*Commercializzazione*» ivi indicata riguarda esclusivamente il mercato nel territorio italiano e non riguarda le esportazioni;

3) all'articolo 2, sia consentita la commercializzazione degli imballaggi per l'asporto delle merci, oltre che per quelli conformi alla norma UNI EN 13432:2002, anche a quelli conformi ad altre normative tecniche di definizione del grado di biodegradabilità di un materiale plastico nell'ambiente quali le UNI EN 17556:03, AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti;

4) dopo l'articolo 3 sia inserito un apposito articolo che indica le forme di

promozione della riconversione degli impianti esistenti che il Governo intende adottare;

5) all'articolo 6, le parole «*ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa; tale data sarà comunicata nella Gazzetta Ufficiale*» siano sostituite dalle seguenti: «*ed è pubblicato a seguito della conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa*»;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1 è opportuno inserire un apposito comma che chiarisca che i sacchi ivi descritti fanno riferimento all'asporto di merci nel settore del commercio al dettaglio. Deve essere pertanto individuato un criterio tecnico che consenta di definire le caratteristiche dei sacchi di grande dimensione per l'asporto di merci nel commercio all'ingrosso. Tale parametro potrebbe far riferimento alla diversa classificazione dell'attività commerciale (dettaglio o ingrosso) ovvero alla dimensione dei sacchi, indicativamente individuabile nella capacità di 100 litri;

2) al fine di consentire l'utilizzo dei sacchi per il confezionamento dei prodotti alimentari sfusi garantendone la conservazione, la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria, dopo il comma 2 dell'articolo 2, è opportuno prevedere un comma aggiuntivo che disciplini allo scopo la commercializzazione di appositi sacchi non conformi alla norma armonizzata UNI EN 1342: 2002.

ALLEGATO 2

Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci. (Atto Governo n. 542).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci;

tenuto conto che la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, all'articolo 3, comma 1, lettera *ii*), considera imballaggi gli « *articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita* », esplicitati nell'allegato I della medesima Direttiva;

tenuto conto che in altri Paesi a livello comunitario e internazionale non si applicano i divieti previsti dallo schema di decreto interministeriale per i sacchetti di plastica biodegradabile, e pertanto risultano inopportuni divieti di esportazione di tali materiali da parte dei produttori italiani;

considerato che l'articolo 2, comma 2, del Decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, prevede la possibilità di individuare ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchetti per l'asporto delle merci; a tal fine, nella seduta di giovedì 15 marzo 2012 n.605 dell'Assemblea della Camera dei Deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/4999-A/7, con il quale si è impegnato a valutare altre normative tec-

niche quali la UNI EN 17556:03, AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti;

tenuto conto che l'articolo 2, comma 2, del Decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, fa riferimento a forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti;

tenuto conto altresì che il medesimo comma 2 dell'articolo 2 del Decreto-legge n. 2 del 2012 prevede la notifica del decreto interministeriale, secondo il diritto dell'Unione europea, e che il comma 4 dello stesso articolo 2, richiamato dall'articolo 4 dello schema di decreto ministeriale, prevede l'applicazione delle sanzioni a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione del medesimo decreto interministeriale e che, pertanto, occorre attendere, prima dell'emanazione del decreto, l'esito favorevole della procedura di informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE;

valutato che le carenze sopra evidenziate dello schema di decreto ministeriale sarebbero talmente rilevanti da indurre le Commissioni parlamentari a esprimere un parere contrario sullo stesso;

rilevata, tuttavia, la necessità di procedere alla regolamentazione della commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci;

sottolineata l'imprescindibilità dell'osservanza delle condizioni sotto riportate ai fini di una valutazione favorevole;

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, lettera *d*) si chiarisca che la definizione della « *Commercializzazione* » ivi indicata riguarda esclusivamente il mercato nel territorio italiano e non riguarda le esportazioni;

2) all'articolo 2, sia consentita la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e ad altre normative tecniche equivalenti;

3) dopo l'articolo 3 sia inserito un apposito articolo che indichi le forme di finanziamento e di promozione della riconversione degli impianti esistenti che il Governo intende adottare;

4) all'articolo 6, le parole « *ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa; tale data sarà comunicata nella Gazzetta Ufficiale* » siano sostituite dalle seguenti: « *ed è pubblicato a seguito della conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa* »;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, concernenti le definizioni, sarebbe opportuno alla lettera *a*), sostituire le parole: « *sacchi messi a disposizione* » con le seguenti: « *imballaggi messi a disposizione* », alla lettera *b*) le parole: « *sacchi per l'asporto* » con le seguenti: « *imballaggi per l'asporto* » e alla lettera *c*) le parole: « *sacchi destinati* » con le seguenti: « *imballaggi destinati* »;

2) all'articolo 1 è opportuno inserire un apposito comma che chiarisca che i sacchi ivi descritti fanno riferimento all'asporto di merci nel settore del commercio al dettaglio. Deve essere pertanto individuato un criterio tecnico che consenta di definire le caratteristiche dei sacchi di grande dimensione per l'asporto di merci nel commercio all'ingrosso. Tale parametro potrebbe far riferimento alla diversa classificazione dell'attività commerciale (dettaglio o ingrosso) ovvero alla dimensione dei sacchi, indicativamente individuabile nella capacità di 100 litri;

3) al fine di consentire l'utilizzo dei sacchi per il confezionamento dei prodotti alimentari sfusi garantendone la conservazione, la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria, dopo il comma 2 dell'articolo 2, è opportuno prevedere un comma aggiuntivo che disciplini allo scopo la commercializzazione di appositi sacchi non conformi alla norma armonizzata UNI EN 1342: 2002.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	13
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	22
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere</i>)	24
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	28
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 529 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere contrario</i>)	17
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere</i>)	32
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 11 febbraio 2013. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio FANELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD), a nome del gruppo del Partito Democratico, sottopone

all'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo l'opportunità di demandare al prossimo Parlamento l'esame sui provvedimenti all'ordine del giorno, fatta eccezione per lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (atto n. 528), in ordine al quale sussiste una ravvicinata scadenza del termine di delega. Al riguardo, fa notare

come i provvedimenti in questione richiederebbero un approfondimento da parte della Commissione che non è possibile svolgere nell'attuale fase di *prorogatio* delle Camere e di svolgimento della campagna elettorale. In modo particolare, sottolinea come lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (atto n. 526) e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale (atto n. 529), che hanno un rilevante impatto non solo sul versante delle politiche ambientali, ma anche sotto il profilo economico e sociale, richiederebbero lo svolgimento di un articolato ciclo di audizioni, al fine di acquisire un quadro chiaro e completo delle problematiche oggetto dei provvedimenti in questione. Conclude, quindi, chiedendo espressamente al sottosegretario di impegnarsi formalmente, a nome del Governo, a non procedere all'adozione in via definitiva degli atti nn. 526 e 529.

Il sottosegretario Tullio FANELLI dichiara di comprendere le ragioni che sono alla base della richiesta del deputato Mariani. Fa, tuttavia, presente che, qualora la Commissione ritenesse di non esprimere i prescritti pareri, il Governo non potrebbe che prenderne atto, ferma restando l'impossibilità, nelle condizioni date, di assumere, a nome del Governo, l'impegno a non procedere all'adozione in via definitiva degli atti nn. 526 e 529.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nell'associarsi a quanto dichiarato dalla collega Mariani, preannuncia sin d'ora la propria totale contrarietà sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina del-

l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale.

Giuseppe VATINNO (IdV), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Mariani, ribadisce la necessità di un'adeguata istruttoria sui provvedimenti inseriti all'ordine del giorno della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD), nel prendere atto di quanto appena dichiarato dal rappresentante del Governo, precisa che la richiesta avanzata dal gruppo del Partito Democratico non risponde ad alcun fine dilatorio, ma esclusivamente a un'esigenza di adeguato approfondimento istruttorio. Aggiunge che, stante l'impossibilità del sottosegretario Fanelli di assumere, a nome del Governo, l'impegno a non procedere all'adozione in via definitiva degli atti nn. 526 e 529, la Commissione dovrà, a suo avviso, procedere sicuramente all'espressione dei prescritti pareri nella seduta odierna.

Angelo ALESSANDRI (Misto), fa presente che, come testè richiesto dall'onorevole Mariani a seguito delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, la Commissione procederà all'espressione dei prescritti pareri nella seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atto n. 526.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, nel richiamare i contenuti della relazione illustrativa svolta nella seduta del 22 gennaio 2013, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni che illustra sinteticamente (*vedi allegato 1*).

Alessandro BRATTI (PD) preliminarmente esprime condivisione per l'obiettivo complessivamente perseguito dal provvedimento in esame di semplificazione delle procedure amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Rivela tuttavia che, in considerazione dell'ambito di applicazione del provvedimento, esteso a tutte le imprese al di sotto dei 250 addetti e della durata della nuova autorizzazione unica ambientale, andrebbero valutate alcune modifiche tali da assicurare, insieme alla semplificazione delle procedure, l'efficacia concreta dei controlli ambientali. In particolare, sottolinea che una durata di 15 anni, come è quella prevista dall'articolo 3, comma 6, del provvedimento per la nuova autorizzazione unica ambientale, non può che ritenersi incompatibile con la rilevanza dei processi produttivi disciplinati, con lo sviluppo continuo di nuove e più moderne tecnologie, nonché con il perseguimento effettivo degli obiettivi di tutela dell'ambiente e di messa in campo di moderni ed efficaci controlli ambientali. Chiede quindi che l'osservazione di cui alla lettera g) della proposta di parere formulata dal relatore sia trasformata in condizione, e che nel testo della condizione sia manifestata più chiaramente la necessità di ridurre la durata dell'autorizzazione unica ambientale. Conclude quindi esprimendo, a nome del gruppo del Partito Democratico, rammarico per il fatto che il Governo ha completamente disatteso l'impegno di rafforzare il sistema dei controlli ambientali che rappresenta una condizione indispensabile per procedere alla semplificazione delle procedure e delle normative in materia ambientale.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), nel manifestare un orientamento complessivamente favorevole sul provvedimento in titolo, ritiene condivisibile la proposta di una condizione relativamente alla riduzione della durata dell'autorizzazione unica ambientale. Al riguardo, propone di prevedere che la nuova durata dell'autorizzazione unica ambientale venga collegata alle caratteristiche delle attività da svolgere e degli impianti industriali da realizzare.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che la proposta avanzata dal collega Misiti, pur andando nella giusta direzione di una riduzione della durata del nuovo provvedimento autorizzatorio, non espliciti l'entità della riduzione dell'autorizzazione unica ambientale che, a suo avviso, dovrebbe avere una durata di 8/10 anni.

Il sottosegretario Tullio FANELLI dichiara di comprendere le ragioni che sono alla base della proposta formulata dal deputato Bratti. Sottolinea però la necessità di scongiurare il rischio che gli imprenditori siano indotti a non effettuare i nuovi investimenti a causa della ristrettezza della durata dell'autorizzazione. Sotto questo profilo, ritiene che la previsione di una durata della nuova autorizzazione unica ambientale inferiore ai 15 anni non possa che disincentivare nuovi investimenti e nuove iniziative imprenditoriali. Conclude, quindi, invitando a valutare una formulazione della condizione da inserire nel parere che colleghi la durata dell'autorizzazione unica ambientale al periodo di ammortamento dei nuovi investimenti.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) si dichiara d'accordo con l'ipotesi testé prospettata dal rappresentante del Governo.

Gianluca BENAMATI (PD), pur comprendendo le osservazioni del sottosegretario Fanelli, ritiene condivisibili le argomentazioni del collega Bratti. Conclude, pertanto, ribadendo l'opportunità che

nella condizione da inserire nel parere sia espressamente indicato in 10 anni il termine di durata della nuova autorizzazione unica ambientale.

Alessandro BRATTI (PD) esprime forti perplessità sulla ipotesi formulata dal rappresentante del Governo. Essa, infatti, conferma che, ogniquale volta si debba ricercare un punto di equilibrio fra le giuste esigenze di semplificazione delle procedure e l'esigenza di garantire efficacia al sistema dei controlli ambientali, il Governo, immancabilmente e, come in questo caso, immotivatamente, faccia prevalere le ragioni della semplificazione su quelle della tutela dell'ambiente e della costruzione di un moderno sistema di controlli ambientali. Conclude, pertanto, ribadendo la necessità che nella condizione da inserire nel parere sia indicato in 10 anni il termine di durata della nuova autorizzazione unica ambientale.

Armando DIONISI (UdCpTP) ricorda a tutti i colleghi intervenuti che nel caso in questione il Governo ha dato attuazione a una norma primaria che il Parlamento ha approvato allo scopo di semplificare la normativa statale in materia di autorizzazioni ambientali. Ritiene, per questo, preferibile la proposta del collega Misiti, dal momento che essa garantisce sia la riduzione della durata della nuova autorizzazione unica ambientale sia il collegamento della stessa, in casi eccezionali, alle specifiche caratteristiche delle attività imprenditoriali e agli investimenti da effettuare.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di non condividere le considerazioni del collega Dionisi.

Il sottosegretario Tullio FANELLI ribadisce che una riduzione eccessiva della durata della nuova autorizzazione unica ambientale rischia di tradursi in un pericoloso disincentivo ai nuovi investimenti.

Giuseppe VATINNO (IdV) propone, come punto di mediazione fra le diverse

proposte avanzate, che nella condizione da inserire nel parere il termine di durata della nuova autorizzazione unica ambientale sia indicato in 12 anni.

Alessandro BRATTI (PD), nella consapevolezza che occorra trovare una soluzione positiva alla questione oggetto del dibattito, propone che nella condizione si preveda la riduzione significativa della durata dell'autorizzazione unica ambientale, senza alcun riferimento all'entità della riduzione medesima.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole, recante una condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizione e con osservazioni, come riformulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 528.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 gennaio 2012.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, nel richiamare i contenuti della relazione illustrativa svolta nella seduta del 22 gennaio 2013, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 3*).

Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere un orientamento complessivamente favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore, chiede che nella medesima proposta siano inserite come condizioni le osservazioni formulate dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 24 gennaio 2013.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, accogliendo la proposta testé avanzata dalla collega Mariani, presenta una nuova formulazione della proposta di parere che prevede, tra le condizioni, il recepimento delle osservazioni formulate dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 24 gennaio 2013 (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, come riformulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale.

Atto n. 529.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, nel richiamare i contenuti della relazione illustrativa svolta nella seduta del 22 gennaio 2013, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 5*).

Alessandro BRATTI (PD), preliminarmente, sottolinea l'importanza del provve-

dimento in questione che, come opportunamente evidenziato in apertura di seduta dalla collega Mariani, avrebbe richiesto ben altro approfondimento istruttorio rispetto a quello che è possibile svolgere nella situazione attuale di *prorogatio* e di svolgimento della campagna elettorale per le prossime elezioni politiche. Aggiunge che, di fronte all'impossibilità del sottosegretario Fanelli di assumere, a nome del Governo, l'impegno a non procedere all'adozione in via definitiva del provvedimento in esame, i deputati del Partito Democratico non si sottrarranno al dovere di esprimere con chiarezza il proprio orientamento su un provvedimento che, pur condivisibile nell'obiettivo della costruzione di un moderno ed integrato ciclo industriale di gestione dei rifiuti, reca alcune criticità tali da non consentire di esprimere un voto favorevole. Passa quindi ad illustrare le indicate criticità, sottolineando in particolare quelle relative alla rilevante quantità annua di rifiuti utilizzabili, in forza del provvedimento in titolo, come combustibili solidi secondari in cementifici; ai rischi ambientali connessi alla diversità della disciplina sui limiti di emissioni inquinanti vigente per gli inceneritori, da un lato, e per i cementifici, dall'altro; alla mancata previsione nel provvedimento in titolo di qualsivoglia misura diretta a riequilibrare la negativa situazione impiantistica oggi esistente nel Paese e a indirizzare l'utilizzo dei combustibili solidi secondari prioritariamente verso quelle regioni e quelle aree del Paese prive di impianti di incenerimento e di termovalorizzazione dei rifiuti. Nel ribadire, quindi, che la posizione del Partito Democratico non è dettata da alcun pregiudizio ideologico, invita la Commissione a valutare l'opportunità di pronunciarsi in senso contrario sul provvedimento in titolo.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nell'esprimere piena condivisione per le considerazioni svolte dal collega Bratti, sottolinea in particolare i gravi effetti che il provvedimento in titolo provocherebbe in aree del Paese, come il Veneto, dove sono

ubicati numerosi cementifici e dove l'utilizzo dei combustibili solidi secondari provocherebbe gravi danni in termini di inquinamento ambientale e di peggioramento degli attuali livelli di raccolta differenziata dei rifiuti.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), preliminarmente, ricorda che la materia oggetto del provvedimento in titolo è da tempo all'attenzione della politica. Sottolinea, inoltre, come l'utilizzo nei cementifici dei combustibili solidi secondari è previsto in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, ben più inquinanti e pericolosi dal punto di vista della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Sollecita, per questo, i colleghi a valutare il rischio che nei cementifici continui a essere utilizzato il carbone come combustibile. Pur condividendo, peraltro, l'osservazione svolta dal collega Bratti circa l'opportunità che la nuova disciplina tenga conto della necessità di riequilibrare l'attuale negativa situazione degli impianti sul territorio nazionale, conclude annunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Ermete REALACCI (PD) esprime piena condivisione per le osservazioni critiche svolte dal collega Bratti sul contenuto del provvedimento in esame. Ribadisce inoltre che la delicatezza e il rilievo di tale provvedimento avrebbero richiesto ben altra sensibilità da parte del Governo circa il momento della presentazione alle Camere e un ben più approfondito lavoro istruttorio da parte della Commissione, al fine di acquisire tutti gli indispensabili elementi di conoscenza e di giudizio. Conclude, quindi, ribadendo che, anche se il provvedimento persegue un obiettivo complessivamente condivisibile, il suo contenuto e la persistente mancanza in Italia di un moderno ed efficace sistema nazionale di controlli ambientali non consentono, a suo avviso, in questa fase di esprimersi se non in senso contrario alla emanazione definitiva dello stesso provvedimento.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) invita a considerare che nel provvedimento in

esame la riduzione delle emissioni totali è condizione necessaria per l'utilizzo di combustibili solidi secondari nei cementifici. Inoltre fa presente che gli impianti ai quali si applica la nuova disciplina sono sottoposti a rigorosi controlli e che gli stessi devono essere dotati di specifiche certificazioni qualità. Conclude, quindi, invitando tutti i colleghi a valutare il rischio che il parere contrario della Commissione possa produrre il blocco dell'*iter* del provvedimento ed il rinvio sine die dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Alessandro BRATTI (PD) evidenzia come lo schema di provvedimento in titolo sia stato predisposto da oltre un anno e che nessuna ragione può essere addotta oggi per giustificare la presentazione alle Camere soltanto al momento della conclusione della legislatura. Ribadisce inoltre la propria critica alle politiche perseguite dal Ministro dell'ambiente e dal Governo nel suo complesso, le quali hanno sistematicamente eluso la questione della costruzione di un moderno ed efficace sistema di controlli ambientali, unicamente preoccupandosi di dare risposta alle pur legittime esigenze degli operatori del mercato.

Il sottosegretario Tullio FANELLI invita i deputati del Partito Democratico a valutare le conseguenze delle critiche rivolte ad un provvedimento che, fra l'altro, consentirebbe di perseguire l'obiettivo largamente condiviso nell'opinione pubblica di limitare quanto più possibile la realizzazione di nuovi inceneritori.

Raffaella MARIANI (PD) stigmatizza il comportamento del Governo che ha voluto, contro ogni ragionevole aspettativa, presentare il provvedimento in questione alle Camere a ridosso dello scioglimento delle Camere. Sottolinea come, ad avviso del Partito Democratico, il provvedimento in questione, avrebbe richiesto un approfondimento con adeguate forme di consultazione, a partire dal pieno coinvolgimento delle Regioni, considerata la rilevanza del provvedimento medesimo sul funzionamento del sistema degli impianti

dei cementifici e sul complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

Angelo ALESSANDRI (Misto), *presidente e relatore*, prendendo atto del dibattito svolto, e in particolare della posizione maggioritaria espressa dai componenti del Partito Democratico, modifica la proposta di parere presentata, riformulandola nei termini di una proposta di parere contrario (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere contrario sulla proposta di parere contrario, come riformulata dal relatore a seguito del dibattito svoltosi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526.

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (atto n. 526);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2 e, al comma 3, di sostituire il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con il più congruo riferimento all'articolo 26 dello stesso decreto;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, si valuti l'opportunità di individuare più propriamente l'autorità competente nella Provincia, salvo diversa previsione della normativa regionale;

c) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere la definizione di « gestore » quale persona fisica o giuridica che dispone del potere decisionale relativo all'installazione o all'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applica-

zione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia rispetto a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, in materia di autorizzazione di carattere generale;

e) all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, si valuti l'opportunità di inserire prima delle parole: « nulla osta » le seguenti: « comunicazione o »;

f) all'articolo 3, commi 3 e 5, si valuti l'opportunità di fare riferimento esclusivamente alla figura del gestore;

g) all'articolo 3, comma 6, si valuti l'opportunità di verificare la congruenza dei quindici anni quale durata dell'autorizzazione unica ambientale;

h) all'articolo 4, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere la correttezza formale della domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalla vigente normativa di settore relativa agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è verificata dallo Sportello unico per le attività produttive, d'intesa con l'autorità competente, alla quale lo stesso Sportello avrà immediatamente trasmesso per via telematica la domanda medesima;

i) all'articolo 4 si valuti l'opportunità di modificare il comma 2 nel senso di prevedere che, qualora l'autorità competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica allo sportello unico, precisando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni;

j) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di integrare il comma 3 prevedendo che, nel caso di richiesta integrativa di documenti, qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, l'istanza si intende archiviata fatta salva la facoltà di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione richiesta. In tal caso, andrebbe prevista una sospensione del termine per il tempo della proroga concessa;

k) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di inserire il comma 5-*bis* con la previsione che, nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti anche nell'ambito della Conferenza dei servizi;

l) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di modificare il comma 6 prevedendo che, qualora si rendesse necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ai fini del rinnovo o dell'aggiornamento dei titoli abitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché in sede di prima applicazione del regolamento in esame, ai fini del rilascio dei medesimi

titoli per gli impianti esistenti, lo sportello unico trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la Conferenza di servizi;

m) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 5 nel senso di prevedere che, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite lo sportello unico, un'istanza completa della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4 comma 1; si valuti inoltre la possibilità di far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente, nel caso in cui le informazioni in essa contenute o le condizioni di esercizio siano rimaste immutate;

n) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di modificare il comma 4 nel senso di prevedere che l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla normativa di settore;

o) si valuti l'opportunità di coordinare quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, in tema di invarianza degli oneri relativi al monitoraggio, con la clausola generale di invarianza finanziaria recata dall'articolo 12;

p) all'articolo 11, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, numeri 1) e 2), si valuti l'opportunità di sostituire le parole « soppresso », « soppressi » e « soppresses » rispettivamente con le seguenti: « abrogato », « abrogati » e « abrogate ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (atto n. 526);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 3, comma 6, sia ridotta significativamente la durata dell'autorizzazione unica ambientale;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 2 e, al comma 3, di sostituire il riferimento all'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con il più congruo riferimento all'articolo 26 dello stesso decreto;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, si valuti l'opportunità di individuare più propriamente l'autorità competente nella Provincia, salvo diversa previsione della normativa regionale;

c) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere la definizione di

« gestore » quale persona fisica o giuridica che dispone del potere decisionale relativo all'installazione o all'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia rispetto a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, in materia di autorizzazione di carattere generale;

e) all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, si valuti l'opportunità di inserire prima delle parole: « nulla osta » le seguenti: « comunicazione o »;

f) all'articolo 3, commi 3 e 5, si valuti l'opportunità di fare riferimento esclusivamente alla figura del gestore;

g) all'articolo 4, comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere la correttezza formale della domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalla vigente normativa di settore relativa agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è verificata dallo Sportello unico per le attività produttive, d'intesa con l'autorità competente, alla quale lo stesso Sportello avrà immediatamente trasmesso per via telematica la domanda medesima;

h) all'articolo 4 si valuti l'opportunità di modificare il comma 2 nel senso di prevedere che, qualora l'autorità competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica allo sportello unico, precisando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni;

i) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di integrare il comma 3 prevedendo che, nel caso di richiesta integrativa di documenti, qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, l'istanza si intende archiviata fatta salva la facoltà di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione richiesta. In tal caso, andrebbe prevista una sospensione del termine per il tempo della proroga concessa;

j) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di inserire il comma 5-*bis* con la previsione che, nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti anche nell'ambito della Conferenza dei servizi;

k) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di modificare il comma 6 prevedendo che, qualora si rendesse necessario acquisire esclusivamente pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati dei soggetti competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ai fini del rinnovo o dell'aggiornamento dei titoli abitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché in sede di prima applicazione del regolamento in esame, ai fini del rilascio dei medesimi

titoli per gli impianti esistenti, lo sportello unico trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la Conferenza di servizi;

l) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 5 nel senso di prevedere che, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, il titolare della stessa, sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite lo sportello unico, un'istanza completa della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4 comma 1; si valuti inoltre la possibilità di far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente, nel caso in cui le informazioni in essa contenute o le condizioni di esercizio siano rimaste immutate;

m) all'articolo 5, si valuti l'opportunità di modificare il comma 4 nel senso di prevedere che l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla normativa di settore;

n) si valuti l'opportunità di coordinare quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, in tema di invarianza degli oneri relativi al monitoraggio, con la clausola generale di invarianza finanziaria recata dall'articolo 12;

o) all'articolo 11, comma 4, lettere a), b) e c), numeri 1) e 2), si valuti l'opportunità di sostituire le parole « soppresso », « soppressi » e « sopprese » rispettivamente con le seguenti: « abrogato », « abrogati » e « abrogate ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528.

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione gas ad effetto serra,

ritenuto opportuno:

assicurare anche per il settore dell'aviazione una procedura di gestione dei proventi delle aste analoga a quella prevista per il settore degli impianti fissi;

precisare all'articolo 18 a quale autorizzazione prevista dal Codice ambientale si faccia riferimento;

precisare – con riferimento alla ripartizione delle risorse provenienti dai proventi delle aste tra il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico, di cui al comma 3 dell'articolo 19 – l'esclusione da tale ripartizione del 50 per cento dei proventi già assegnati ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 ai crediti maturati dai nuovi entranti per il periodo 2008-2012, eliminando al contempo il riferimento alla verifica dell'entità delle quote restituite, in quanto il meccanismo di restituzione delle quote non è legato all'anno in cui le stesse vengono acquistate essendo libero il soggetto che acquista le quote di restituirle nell'arco del periodo 2013/2020;

ritenuto auspicabile per gli operatori nuovi entranti, al comma 5 dello stesso

articolo 19, stabilire tempi meno lunghi per il rimborso dei crediti con i proventi delle aste, anche tenendo conto che tali operatori del settore energetico e manifatturiero, spesso costituiti da imprese di dimensioni ridotte, hanno anticipato risorse consistenti, sostenendo condizioni discriminatorie rispetto ai propri concorrenti che hanno ricevuto quote gratuite;

tenuto conto, con riferimento al comma 4 dell'articolo 29, che il Piano di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 ha generato un'ulteriore discriminazione e distorsione della concorrenza, a favore degli operatori proprietari di impianti o parti di impianti che hanno beneficiato delle quote a titolo gratuito, in quanto non ha reso possibile per gli operatori proprietari di impianti o parti di impianto nuovi entranti di utilizzare i crediti di tipo *Clean Development Mechanism (CERs)* e *Joint Implementation (ERUs)*;

ritenuto che, al comma 11 dell'articolo 36, appare più corretto il riferimento alla « revoca » piuttosto che al « ritiro » dell'accreditamento, che è anche l'istituto utilizzato nel Regolamento UE n. 600 del 2012 sull'accreditamento dei verificatori;

ritenuto opportuno, con riferimento all'articolo 38, tenere conto della approvazione da parte della Commissione europea della proposta italiana intervenuta successivamente alla formulazione dello schema di decreto;

tenuto conto che all'articolo 41 viene prevista l'emanazione di un decreto tariffe che determinerà un considerevole aumento dei costi per le imprese soggette al sistema *Emissions Trading* in Italia. La commisurazione delle tariffe dovrebbe tener conto di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare una ulteriore penalizzazione della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, dopo il comma 1, sia inserito il seguente comma: « *1-bis*. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati »;

2) all'articolo 18 si specifichi a quale autorizzazione, tra quelle previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, si faccia riferimento;

3) al comma 3 dell'articolo 19 si sopprimano le parole da « *previa verifica* » sino a « *al comma 1* », nonché si aggiunga, al medesimo comma, dopo le parole « *si provvede* » le parole « *fatto salvo quanto previsto al comma 5* »;

4) al fine di assicurare che il credito vantato dai cosiddetti « *nuovi entranti* » venga liquidato con cadenza certa, secondo le previsioni del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, siano sostituite al comma 5 dell'articolo 19 le parole « *con i decreti di cui al comma 3* » con le seguenti « *di norma ogni due mesi* »;

5) al comma 4 dell'articolo 29 sia sostituita la parola « *possibilità* » con la

parola « *valorizzazione* » e al medesimo comma siano sostituite le parole « *di utilizzare* » con le parole « *del mancato utilizzo di* » e di conseguenza siano aggiunte alla fine del comma le seguenti parole: « *alla luce delle impossibilità dell'utilizzo degli stessi* »;

6) si sostituisca il comma 11 dell'articolo 36 con il seguente: « Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di accreditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento. »;

7) si sostituisca l'articolo 38 con il seguente: « ART. 38 – (*Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti*). – 1. A richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:

a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25 000 tonnellate di CO₂ equivalente;

b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;

c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.

2. L'impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO₂eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CEE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera *a*).

3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantità di emissione determinata:

a) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE.

b) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantità di emissioni che l'impianto può emettere a titolo gratuito non sia superiore al -21 per cento rispetto alle emissioni dell'impianto relative all'anno 2005 verificate da un verificatore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006.

4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell'impianto in questione corrisponde all'erario il prezzo medio della quota relativo all'anno precedente determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispondente quantità di quote di emissione valide per

il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, la differenza resta nella disponibilità del gestore al fine dell'emissione a titolo gratuito.

5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.

6. Per il gestore dell'impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l'obbligo di:

a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato;

b) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche dell'identità del gestore;

c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto;

d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o riduzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.

7. Al fine dell'attuazione del comma 6, il Comitato emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi:

a) la modifica di cui al comma 6, lettera *d*), comporta la revisione della

quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito a partire dall'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo;

b) al fine del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 6, lettera a), sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni;

c) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere svolta da un verificatore accreditato con attività « fuori sito »;

d) nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 6, lettera a), può essere effettuata dal Comitato;

e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è soggetto a verifica « in sito » da parte di un verificatore accreditato;

f) l'impianto escluso ai sensi del comma 1 può richiedere la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 28, previo nulla osta della Commissione europea;

g) è facoltà del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo.

8. Ai fini dell'invio alla Commissione Europea dell'elenco degli impianti di cui all'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1 ».

8) all'articolo 41 si aggiungano al comma 3, dopo le parole « prestazioni richieste », le parole « e di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare penalizzazioni della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei ».

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 22, si valuti l'opportunità di assicurare certezza giuridica ai casi di assegnazione gratuita di quote agli impianti nuovi entranti per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2013, stabilendo come verrebbero gestite le quote in caso di esaurimento della riserva comunitaria, al fine di evitare le criticità riscontrate, e tuttora in corso, a seguito dell'esaurimento della riserva nazionale per il periodo 2008-2012;

b) si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 3, relativo alle definizioni, il concetto dedotto dalla definizione della « riduzione sostanziale di capacità », di cui all'articolo 26, riprendendo quanto previsto dall'articolo 3 co. j) della Decisione 2011/278/UE. Sarebbe auspicabile una particolare attenzione da parte del Governo in merito alle due definizioni di « ampliamento sostanziale della capacità » e di « riduzione sostanziale di capacità », allo scopo di evitare di penalizzare le aziende medie e piccole;

c) l'articolo 27 contiene importanti disposizioni a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; tuttavia, per quanto riguarda il mix di combustibili europeo, la comunicazione della Commissione europea (C- 2012/3230) si riferisce al mix di combustibili « fossili »; si valuti l'opportunità di introdurre questa specificazione in modo da non favorire altri Paesi europei che possono contare sull'energia nucleare.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione gas ad effetto serra (atto n. 528);

ritenuto opportuno:

assicurare anche per il settore dell'aviazione una procedura di gestione dei proventi delle aste analoga a quella prevista per il settore degli impianti fissi;

precisare all'articolo 18 a quale autorizzazione prevista dal Codice ambientale si faccia riferimento;

precisare – con riferimento alla ripartizione delle risorse provenienti dai proventi delle aste tra il Ministero dell'ambiente e quello dello sviluppo economico, di cui al comma 3 dell'articolo 19 – l'esclusione da tale ripartizione del 50 per cento dei proventi già assegnati ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 ai crediti maturati dai nuovi entranti per il periodo 2008-2012, eliminando al contempo il riferimento alla verifica dell'entità delle quote restituite, in quanto il meccanismo di restituzione delle quote non è legato all'anno in cui le stesse vengono acquistate essendo libero il soggetto che acquista le quote di restituirle nell'arco del periodo 2013/2020;

ritenuto auspicabile per gli operatori nuovi entranti, al comma 5 dello stesso articolo 19, stabilire tempi meno lunghi per il rimborso dei crediti con i proventi delle aste, anche tenendo conto che tali operatori del settore energetico e manifatturiero, spesso costituiti da imprese di dimensioni ridotte, hanno anticipato risorse consistenti, sostenendo condizioni discriminatorie rispetto ai propri concorrenti che hanno ricevuto quote gratuite;

tenuto conto, con riferimento al comma 4 dell'articolo 29, che il Piano di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 ha generato un'ulteriore discriminazione e distorsione della concorrenza, a favore degli operatori proprietari di impianti o parti di impianti che hanno beneficiato delle quote a titolo gratuito, in quanto non ha reso possibile per gli operatori proprietari di impianti o parti di impianto nuovi entranti di utilizzare i crediti di tipo *Clean Development Mechanism (CERs) e Joint Implementation (ERUs)*;

ritenuto che, al comma 11 dell'articolo 36, appare più corretto il riferimento alla « revoca » piuttosto che al « ritiro » dell'accreditamento, che è anche l'istituto utilizzato nel Regolamento UE n. 600 del 2012 sull'accreditamento dei verificatori;

ritenuto opportuno, con riferimento all'articolo 38, tenere conto della approvazione da parte della Commissione euro-

pea della proposta italiana intervenuta successivamente alla formulazione dello schema di decreto;

tenuto conto che all'articolo 41 viene prevista l'emanazione di un decreto tariffe che determinerà un considerevole aumento dei costi per le imprese soggette al sistema *Emissions Trading* in Italia. La commisurazione delle tariffe dovrebbe tener conto di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare una ulteriore penalizzazione della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, dopo il comma 1, sia inserito il seguente comma: « *1-bis.* I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System*" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati »;

2) all'articolo 18 si specifichi a quale autorizzazione, tra quelle previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, si faccia riferimento;

3) al comma 3 dell'articolo 19 si sopprimano le parole da « *previa verifica* » sino a « al comma 1 », nonché si aggiunga, al medesimo comma, dopo le parole « si provvede » le parole « fatto salvo quanto previsto al comma 5 »;

4) al fine di assicurare che il credito vantato dai cosiddetti « *nuovi entranti* » venga liquidato con cadenza certa, secondo le previsioni del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, siano sostituite al comma 5 dell'articolo 19

le parole « con i decreti di cui al comma 3 » con le seguenti « di norma ogni due mesi »;

5) al comma 4 dell'articolo 29 sia sostituita la parola « possibilità » con la parola « valorizzazione » e al medesimo comma siano sostituite le parole « di utilizzare » con le parole « del mancato utilizzo di » e di conseguenza siano aggiunte alla fine del comma le seguenti parole: « alla luce delle impossibilità dell'utilizzo degli stessi »;

6) si sostituisca il comma 11 dell'articolo 36 con il seguente: « Il verificatore che abbia rilasciato attestati di verifica per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l'organismo di accreditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'accreditamento. »;

7) si sostituisca l'articolo 38 con il seguente: « ART. 38 – (*Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti*). – 1. A richiesta dell'interessato il Comitato può escludere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:

d) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni verificate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25 000 tonnellate di CO₂ equivalente;

e) gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato

I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;

f) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.

2. L'impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO₂eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CEE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a).

3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascuno degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantità di emissione determinata:

c) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all'articolo 10-*bis* della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell'applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all'articolo 10-*bis*, paragrafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE.

d) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantità di emissioni che l'impianto può emettere a titolo gratuito non sia superiore al -21 per cento rispetto alle emissioni dell'impianto relative all'anno 2005 verificate da un verificatore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 216 del 2006.

4. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell'impianto in questione corrisponde al-

l'erario il prezzo medio della quota relativo all'anno precedente determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispondente quantità di quote di emissione valide per il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale. Nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, la differenza resta nella disponibilità del gestore al fine dell'emissione a titolo gratuito.

5. Il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attraverso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.

6. Per il gestore dell'impianto escluso ai sensi del comma 1 permane l'obbligo di:

e) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato;

f) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche dell'identità del gestore;

g) comunicare al citato Comitato le eventuali modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto;

h) comunicare al citato Comitato ampliamenti o riduzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità produttiva al fine di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.

7. Al fine dell'attuazione del comma 6, il Comitato emana disposizioni semplificate basate sui seguenti criteri minimi:

h) la modifica di cui al comma 6, lettera *d)*, comporta la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito a partire dall'anno successivo a quello in cui la modifica ha avuto luogo;

i) al fine del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 6, lettera *a)*, sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni;

j) la verifica annuale di cui al comma 6, lettera *a)*, può essere svolta da un verificatore accreditato con attività « fuori sito »;

k) nel caso in cui l'impianto escluso ai sensi del comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifica annuale di cui al comma 6, lettera *a)*, può essere effettuata dal Comitato;

l) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è soggetto a verifica « in sito » da parte di un verificatore accreditato;

m) l'impianto escluso ai sensi del comma 1 può richiedere la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 28, previo nulla osta della Commissione europea;

n) è facoltà del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo.

8. Ai fini dell'invio alla Commissione Europea dell'elenco degli impianti di cui all'articolo 21, comma 2, l'elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1 ».

8) all'articolo 41 si aggiungano al comma 3, dopo le parole « prestazioni richieste », le parole « e di quanto stabilito negli altri Stati membri, al fine di evitare penalizzazioni della competitività delle imprese italiane nei confronti dei rispettivi concorrenti europei »;

9) siano recepite le osservazioni formulate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 22, si valuti l'opportunità di assicurare certezza giuridica ai casi di assegnazione gratuita di quote agli impianti nuovi entranti per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2013, stabilendo come verrebbero gestite le quote in caso di esaurimento della riserva comunitaria, al fine di evitare le criticità riscontrate, e tuttora in corso, a seguito dell'esaurimento della riserva nazionale per il periodo 2008-2012;

b) si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 3, relativo alle definizioni, il concetto dedotto dalla definizione della « riduzione sostanziale di capacità », di cui all'articolo 26, riprendendo quanto previsto dall'articolo 3 comma *j)* della Decisione 2011/278/UE. Sarebbe auspicabile una particolare attenzione da parte del Governo in merito alle due definizioni di « ampliamento sostanziale della capacità » e di « riduzione sostanziale di capacità », allo scopo di evitare di penalizzare le aziende medie e piccole;

c) l'articolo 27 contiene importanti disposizioni a favore dei settori o sotto-settori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; tuttavia, per quanto riguarda il mix di combustibili europeo, la comunicazione della Commissione europea (C- 2012/3230) si riferisce al mix di combustibili « fossili »; si valuti l'opportunità di introdurre questa specificazione in modo da non favorire altri Paesi europei che possono contare sull'energia nucleare.

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 529.

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale (atto n. 529);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e comma 3, nonché all'articolo 5, comma

3, la parola: « *salve* » sia sostituita con le parole: « *ivi incluse* »;

2) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole « *valori limite di emissione applicabili nel rispetto del decreto legislativo n. 133 del 2005,* » siano inserite le seguenti: « *ivi incluse le deroghe consentite dal medesimo decreto,* »;

3) all'articolo 6 comma 10, siano sostituite le parole « *direttiva 2000/75/UE* » con le seguenti: « *direttiva 2010/75/UE* » e le parole « *24 novembre 2000* » con le seguenti: « *24 novembre 2010* ».

ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 529.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale (atto n. 529);

ritenuto assolutamente necessario svolgere un approfondimento con adeguate forme di consultazione;

valutata la rilevanza delle conseguenze del provvedimento sul funzionamento del sistema dei cementifici e della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti;

ritenuto indispensabile il coinvolgimento delle Regioni;

ritenuto quindi necessario rinviare alla prossima legislatura l'adozione del provvedimento in questione;

esprime:

PARERE CONTRARIO

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..

34

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 11 febbraio 2013. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 528.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2013.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 6 febbraio ma che la Commissione non si era espressa in quanto sull'atto non era pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni. Poiché tale documentazione è stata ora tra-

smessa, la Commissione può esprimersi sull'atto.

Invita quindi i colleghi ad intervenire e il relatore a formulare una proposta di parere.

Mario ADINOLFI (PD), *relatore*, sottolinea il rilievo del provvedimento in esame, del quale ritiene opportuno completare l'esame, anche in considerazione del fatto che si tratta di un tema sul quale l'Unione europea lavora da tempo.

Nel rimettersi, per quanto concerne le questioni di merito, alle valutazioni svolte dalla 13^a Commissione del Senato, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Coglie infine l'occasione, avvicinandosi la conclusione della sua esperienza parlamentare – breve ma di grande intensità – per ringraziare il Presidente Pescante e l'intera Commissione del comune lavoro svolto.

Sandro GOZI (PD) ringrazia a sua volta, anche a nome del gruppo del PD, il collega Adinolfi, del quale ha potuto apprezzare l'impegno e la serietà.

Ritenendo esaustiva la relazione svolta nella seduta dello scorso 22 gennaio,

preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

Elio VITO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci. Atto n. 542 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	9
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle commissioni)</i>	11

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	13
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 526 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni</i>)	14
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	22
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	16
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere)</i>	24
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	28
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina dell'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS), in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali, in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale. Atto n. 529 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere contrario</i>)	17
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere)</i>	32
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	33

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 528 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	34
---	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



16SMC0007830